



CIRCOLARE UNIONCHIMICA

Al fine di supportare le imprese in merito ad argomenti come il REACH, Regolamento CLP, Biocidi ecc. Unionchimica Brescia ha previsto di predisporre ed inviare periodicamente una circolare dove cercherà di riassumere le principali novità d'interesse per le imprese.

Nuovo Reg. (UE) 2017/542 che modifica il Reg.(UE) 1272/2008 (CLP) e ne costituisce l'Allegato VIII.

Il 22 marzo 2017 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2017/542 che modifica il Reg.(UE) 1272/2008 (CLP) e ne costituisce l'Allegato VIII. Questo allegato introduce in Europa un'importantissima novità in termini di notifica delle miscele pericolose in quanto sancisce l'attività di armonizzazione delle informazioni da comunicare agli Organismi Competenti ai sensi dell'Articolo 45 del CLP.

Attualmente ogni Stato membro europeo possiede il proprio sistema di notifica in materia di comunicazione di informazioni ai centri antiveleni: le differenze riguardano sia le modalità operative con cui tale notifica avviene, sia le informazioni che vengono richieste ai fornitori di miscele.

Ad esempio in Italia tale notifica deve essere effettuata elettronicamente attraverso il portale dell'Istituto Superiore di Sanità; in Germania la notifica si effettua tramite l'invio di un file in formato "XML" al Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). La notifica in Austria invece prevede semplicemente l'invio della scheda dati di sicurezza del prodotto via mail all'Organismo designato.

Tale disomogeneità ha fatto emergere spesso incoerenze nelle informazioni trasmesse al personale medico in caso di avvelenamenti causati da una medesima miscela.

L'articolo 45. 4 del Regolamento CLP prevedeva già, all'epoca della sua pubblicazione nel 2008, che la Commissione Europea entro il 20 gennaio 2012 avrebbe effettuato una valutazione al fine di stabilire come armonizzare il sistema di notifica e pubblicare eventualmente un allegato aggiuntivo al Regolamento CLP.

Con la pubblicazione dell'Allegato VIII del Regolamento CLP la Commissione ha fatto un lavoro molto importante per rendere agevole:

- l'attività di notifica alle aziende, che attualmente devono far fronte a notevoli differenze/difficoltà a seconda dei paesi di immissione sul mercato;
- la gestione delle informazioni ai Centri Antiveleni che avranno la possibilità di identificare le miscele in maniera più rapida e univoca e rispondere più efficacemente alle emergenze mediche.

Numerose e complesse sono le novità introdotte dall'allegato VIII del Reg. CLP che le aziende devono tener presente. Tra queste elenchiamo le più rilevanti:

- la notifica deve essere effettuata prima dell'immissione sul mercato della miscela;
- sarà necessario assegnare a ciascuna formulazione uno specifico codice, l'UFI (Identificatore Unico di Formula) che deve essere inserito in etichettatura e in scheda dati di sicurezza;
- sarà possibile notificare tali informazioni utilizzando un sistema centralizzato messo a disposizione da ECHA in tutte le lingue dell'Unione.



Per consentire a tutte le aziende di uniformarsi alle nuove disposizioni, l'Allegato VIII prevede dei periodi transitori in funzione dell'utilizzo finale delle miscele.

In particolare gli obblighi sopra descritti decorrono dal:

- 1° gennaio 2020 per prodotti destinati al consumo;
- 1° gennaio 2021 per prodotti destinati all'uso professionale;
- 1° gennaio 2022 per prodotti destinati all'uso industriale.

Per le miscele che sono già state notificate secondo i singoli regimi nazionali il Regolamento consente alle aziende di adeguarsi entro il 2025: ciò significa che entro tale data tutte le miscele che rientrano nel campo di applicazione dell'Art 45 del Regolamento CLP dovranno essere notificate secondo la nuova modalità.

Se le stesse miscele di cui sopra dovessero però subire cambiamenti prima del 2025 (per es. per variazioni di composizione chimica) queste devono essere ri-notificate secondo le scadenze previste dell'Allegato VIII.

Negli approfondimenti che seguiranno descriveremo nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici con i quali le aziende dovranno confrontarsi per poter garantire la continuità dell'immissione sul mercato, la conformità normativa e la relativa sostenibilità economica nell'attuare tali cambiamenti

***per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it***